



13040-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3463/2020
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO	- Relatore -	CC - 11/12/2020
GIACOMO ROCCHI		R.G.N. 24125/2020
MONICA BONI		
GAETANO DI GIURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 16/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

f. emm

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giuseppe Locatelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena (omissis), volta ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare, in sostituzione del differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute.

2. L'avv. (omissis), in difesa dell'istante, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, 667, 678, cod. proc. pen., 147 cod. pen., 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, Ord. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., risultante dal testo del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 30 maggio 2020, con il quale era stata provvisoriamente rigettata l'istanza. Nella relazione del Presidio Tutela della Salute pervenuta il 29 maggio 2020 (riportata nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 30 maggio 2020), pur venendo negata la sussistenza di una incompatibilità assoluta tra le condizioni di salute del (omissis) e il regime carcerario, si affermava una incompatibilità relativa in ordine alla permanenza dell'odierno ricorrente presso la casa circondariale di Tempio Pausania e si rappresentava che le condizioni del detenuto richiedevano contatti costanti con i presidi ospedalieri. Detta incompatibilità deve ritenersi in concreto assoluta, posto che l'odierno ricorrente è ancora ristretto presso una struttura incompatibile con le proprie condizioni di salute, nonostante i tre mesi trascorsi e i numerosi solleciti. L'ordinanza ora impugnata omette di valutare le reali condizioni di salute del (omissis) di fatto incompatibili con il regime carcerario, e omette ogni giudizio circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. c), Ord. pen., che prevede una specifica ipotesi di detenzione domiciliare per motivi di salute in presenza di condizioni di salute tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La trattazione delle censure rende opportuno il richiamo di alcuni principi, che questo Collegio condivide pienamente e intende riaffermare, fissati dalla giurisprudenza di legittimità sugli aspetti rilevanti della causa.

1.1. È stato chiarito che, ai fini della concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, la valutazione demandata al giudice di merito sulla compatibilità tra il regime carcerario e le condizioni del detenuto va effettuata, tenuto conto delle molteplici finalità della pena, considerando comparativamente, nel caso concreto, le complessive condizioni di salute della persona e la adeguatezza delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari posti a disposizione del detenuto (Sez. 1, Sentenza n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468).

1.2. È stato inoltre precisato che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita, con la conseguenza che la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata dal giudice solo previo accertamento dell'esistenza di istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, non potendosi rimettere tale accertamento all'autorità amministrativa (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barberi, Rv. 279250).

2. Posto in astratto quanto precede, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, come sopra anticipato, che il ricorso è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato non è congrua e non consente di ritenere che i suddetti principi siano stati rispettati.

Il Tribunale di sorveglianza ha osservato che nella relazione sanitaria aggiornata del 2 luglio 2020 viene dato atto che il (omissis) è affetto da ipertrigliceridemia, deficit deambulatorio e disturbo dell'adattamento alla carcerazione; che le sue condizioni di salute sono compatibili con la carcerazione; che sarebbe in ogni caso necessario un suo trasferimento in altra struttura penitenziaria, presso la quale il detenuto possa beneficiare di cicli di riabilitazione e fisioterapia ed essere maggiormente seguito per la patologia psichiatrica. Tuttavia, a fronte di tale ultima precisazione, l'ordinanza ritiene di non poter ammettere il (omissis) alla richiesta detenzione domiciliare in sostituzione del differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., e afferma che il solo fatto che presso l'istituto penitenziario di Tempio Pausania il detenuto non possa beneficiare di tutta l'assistenza di cui necessita non consente

l'accoglimento dell'istanza, poiché spetterebbe semmai all'Amministrazione penitenziaria l'onere di trasferire il (omissis) presso un istituto penitenziario dotato di struttura sanitaria maggiormente completa.

Orbene, la lettura dell'ordinanza ora impugnata omette di considerare che, nell'operare la duplice valutazione di compatibilità, in astratto e in concreto, tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, spetta al giudice stabilire se in relazione all'istituto in cui la detenzione si svolge, o ad altro specifico istituto in cui essa potrebbe svolgersi, sia possibile formulare un giudizio di compatibilità; in mancanza di positivo giudizio in proposito, il giudice accoglie la richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute, ma non può rimettere all'Amministrazione penitenziaria la scelta di trasferire il detenuto in una struttura diversa da quella di detenzione, qualora detta compatibilità non sussista.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, 11 dicembre 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

